

Decorrenza dal 16/07/2026
foglio informativo n° 2

Foglio informativo Cessione Pro Soluta Crediti IVA

Condizioni Massime valide fino a nuovo avviso

Informazioni sulla Banca

Denominazione Legale	Banca AideXa S.p.A.
Sede legale	Via Cusani 10, 20121, MILANO (MI)
Sede operativa	Via Carlo Farini 41, 20159, MILANO (MI)
Numero di telefono	0287293700
Servizio Clienti	0287293700
Sito Internet	www.aidexa.it
E-mail	info@aidexa.it
PEC	aidexa@legalmail.it
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Milano	00691500706
Numero di Iscrizione all'Albo delle banche ex art. 13 del TUB	8092
Codice ABI	03625

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e all'Arbitro Bancario Finanziario.

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo della Banca d'Italia.

Offerta Fuori Sede - Soggetto incaricato dell'offerta

Ragione/Denominazione sociale

.....

Nome e Cognome Cod. Identificativo.....

Indirizzo.....Nr.....

Numero di Telefono.....

E-mail.....

Iscrizione ad albo/elenco..... Nr.....

Qualifica

Che cos'è la Cessione Pro Soluta di Crediti IVA

Caratteristiche della Cessione Pro Soluta di Crediti IVA

La cessione pro soluta dei Crediti I.V.A. è il contratto a titolo oneroso mediante la quale il **Cliente (Cedente)** trasferisce alla **Banca (Cessionaria)**, a titolo definitivo e senza garanzia di solvibilità del debitore, né alcuna forma di anticipo, i crediti di natura fiscale relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) vantati dal Cedente nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (**Debitore**) ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. 633/1972, comprensivi di interessi, privilegi, garanzie e accessori. La Banca in particolare acquista i crediti pro soluto ai sensi degli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile, con rinuncia alla garanzia di solvenza del debitore ai sensi dell'art. 1267 c.c., quale fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del Decreto del Ministero delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53.

Il prodotto di Cessione Pro Soluta di Crediti IVA è riservato a:

- società di capitali del territorio italiano in bonis
- titolari di crediti IVA per i quali è stato chiesto il rimborso, anche nei casi in cui sia prevista, quale condizione per il rimborso, la presentazione di apposita garanzia
- alle imprese, così come definite dall'art 2 del Decreto 18 aprile 2005 dell'allora Ministero delle Attività Produttive e le imprese con fatturato fino a 150.000.000€, sono escluse le microimprese
- importo minimo del credito richiesto a rimborso pari a Euro 100.000, importo massimo pari a Euro 1.500.000.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il Cedente garantisce: (i) che tutti i Crediti IVA ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza, ed assume le obbligazioni a suo carico previste dal contratto, (ii) la completezza di tutta la documentazione probatoria, concernente tutto il credito ceduto e (iii) l'inesistenza di ragioni di credito del debitore e/o di terzi nei confronti del Cliente che possano precludere il pagamento anche parziale del credito ceduto.

La violazione delle obbligazioni previste nel contratto, nonché la non veridicità e l'incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate, obbliga il Cedente ad indennizzare e manlevare il Cessionario in relazione ad ogni perdita, danno, costo o spesa (tra cui spese legali e maggior danno) subiti dalla Banca a causa di tale inadempimento o violazione. I Crediti IVA si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.

Principali condizioni economiche della Cessione Pro-Soluto di Crediti IVA

Quanto può costare la Cessione Pro Soluto dei Crediti IVA

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dal Cessionario. La Cessione Pro Soluto dei Crediti IVA si configura quale compravendita di crediti ed è esclusa la causa di finanziamento.

In ogni caso, è possibile consultare nella sezione "Trasparenza" sul sito www.aidexa.it la Guida pratica relativa all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Tutti gli oneri, le commissioni e le condizioni economiche applicate sono riportati nel Documento di Sintesi, consegnato al Cliente prima della conclusione del contratto di cessione e parte integrante dello stesso.

VOCE	VALORE
Valore nominale minimo del credito IVA oggetto della cessione	€100.000
Valore nominale massimo del credito IVA oggetto della cessione	€1.500.000
Commissione di Istruttoria	1,00% del valore nominale del credito IVA oggetto della cessione. Con liquidazione ed addebito anticipato alla data di pagamento corrispettivo
Commissione per la cessione	- Fino a 9,0% per operazioni da €100.000 a €200.000 - Fino a 7,4% per operazioni oltre i €200.000 con addebito anticipato alla data di pagamento del corrispettivo. <i>La commissione è determinata sulla base delle stime banca dei tempi attesi di rimborso delle singole Agenzie delle Entrate. Gli importi mostrati sono un esempio, stimati nell'ipotesi pari a 12 mesi.</i>
Spese notarili (1)	Nella misura massima pari a euro €2.800 A carico del Cedente con addebito anticipato alla data di pagamento del corrispettivo.
Costo polizza fideiussoria/ assicurativa (ove richiesta) rilasciata da terzi	A carico del Cedente
Criterio di calcolo interessi convenzionali e di mora - divisore	Anno Civile
Commissione di Intermediazione	Non applicabile per il prodotto
Tasso di interesse convenzionale nominale posticipato	8% di tasso di ritardo sull'eventuale restituzione
Tasso di Mora	1,5% nei limiti di legge

Invio Comunicazioni(2)		CARTACEO	MESSA A DISPOSIZIONE ONLINE
	Spese di invio comunicazioni	0,00 euro	0,00 euro
	Spese unitarie per la produzione di rendiconti ad uso dei revisori contabili	200 euro	200 euro
	Altre comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 385/1993 (es. documento di sintesi)	0,80 euro	0,00 euro
	Richiesta copia documentazione	per ogni singolo documento: 6,25 euro	
Giorni di valuta pagamento corrispettivo		Cinque giorni bancario	
Imposta di bollo		16€	

- (1) Sono ricompresi tutti i costi per la stipula dell'Atto Pubblico di Cessione, per la notifica dello stesso e le relative imposte
- (2) Le modalità di pagamento delle spese eventuali saranno comunicate dalla banca al momento della richiesta.

Risoluzione e Reclami

Risoluzione del contratto

Alla Banca viene riconosciuta l'inderogabile facoltà di risolvere il contratto:

1. in tutte le ipotesi previste per legge;
2. con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cedente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nelle seguenti ipotesi contrattualmente previste:
 - a. mancata stipula dell'Atto Pubblico di Cessione nel termine di 15 (quindici) giorni successivi alla data di stipula del contratto;
 - b. al verificarsi di uno o più eventi pregiudizievoli contrattualmente identificati che determinino una Passività per la Banca;
 - c. qualora le dichiarazioni e le garanzie rese dal Cedente risultino non veritiere, ingannevoli e/o incomplete ovvero il Cedente venga meno agli impegni contrattualmente previsti;
 - d. violazione dell'obbligo di consegna della documentazione costitutiva e probatoria dei Crediti ovvero che tale documentazione risulti erronea, falsa o inidonea a provare l'esistenza dei Crediti;
 - e. in caso di violazione degli obblighi da parte del Cedente restituzione, in favore della Banca, delle somme indebitamente incassate da parte della Amministrazione Finanziaria ovvero in caso di mancato pagamento dell'indennizzo dovuto alla Banca;
 - f. qualora, prima della stipula dell'Atto Pubblico di Cessione, siano emerse altre circostanze o eventi, riferibili al Cedente o ai Crediti che, se conosciuti prima dalla Banca, la stessa non si sarebbe determinata alla stipula del presente Contratto;
 - g. qualora il Cedente non provveda per qualsiasi causa, motivo o ragione a consegnare al Debitore richiedente, nel termine di 30 giorni, la Garanzia richiesta dallo stesso ai fini della regolare liquidazione del Credito;
 - h. qualora intervengano atti normativi, disposizioni di legge o provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura, moratorie o sospensive derivanti, direttamente o indirettamente, di qualsiasi natura o specie tali da incidere sull'esistenza, sulla misura e/o sull'esigibilità, anche solo parziale, dei Crediti.

In caso di risoluzione del contratto, lo stesso si intenderà privo di efficacia e laddove la Banca abbia provveduto a pagare il Corrispettivo, il Cedente sarà tenuto a corrispondere un indennizzo, fatto salvo il diritto della Banca di ottenere il ristoro di ogni ulteriore danno, onere, spesa e pregiudizio sopportato in relazione ad eventi che abbiano dato luogo alla risoluzione del contratto.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Banca AideXa, relative all'interpretazione ed applicazione del contratto di Cessione Crediti IVA, il reclamo va inviato per iscritto compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e controversie" del Sito, oppure a mezzo posta elettronica alla casella PEC reclami.aidexa@legalmail.it o all'indirizzo reclami@aidexa.it, oppure a mezzo lettera raccomandata A/R all'Ufficio Reclami di AideXa all'indirizzo "Banca AideXa S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Cusani 10 - 20121 Milano (MI)", che deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'ufficio reclami di Banca AideXa al numero di telefono sopra riportato. Per ulteriori informazioni sull'ABF, si può consultare la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it, sul sito www.aidexa.it, sezione "Trasparenza".

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'autorità giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'autorità giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il cliente e/o Banca AideXa possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it

o chiesto all'intermediario;

- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Legenda

VOCE	DESCRIZIONE
Amministrazione Finanziaria o Debitore	Indica qualsiasi competente autorità fiscale italiana, ufficio, dipartimento o amministrazione finanziaria inclusa qualsiasi Agenzia delle Entrate e qualsiasi Agente della Riscossione
Atto Notarile di Cessione	Indica il contratto stipulato tra le Parti, ed in conformità con quanto disposto dagli articoli 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (atto pubblico o scrittura privata autenticata), mediante il quale il Cedente conferma il trasferimento alla Banca della titolarità dei Crediti di cui al Contratto.
Cedente o Cliente	Indica il Cliente della Banca, titolare del credito di imposta, ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o Banca	Indica Banca AideXa S.p.A., ed ogni suo successore o avente causa.
Cessione	Indica il Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito di natura fiscale relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Credito IVA o Credito	Indica l'importo relativo all'IVA annuale o trimestrale, di cui il Cedente ha chiesto il rimborso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Commissione per la cessione	Spese addebitate dalla Banca per la cessione, tale commissione è calcolata in funzione dell'intervallo temporale nel quale si prevede di incassare la totalità dei crediti
Corrispettivo	Importo riconosciuto al Cedente dal Cessionario a fronte dell'acquisto pro soluto del Credito IVA, pari al valore nominale del Credito IVA al netto della commissione per la cessione e delle spese della cessione indicate nel Documento di Sintesi.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla valutazione e perfezionamento della cessione dei crediti IVA che si compongono delle seguenti attività: (i) il completamento positivo da parte della Cessionaria della verifica sulla documentazione attestante l'esistenza e l'esigibilità del Credito (di seguito, la "Due Diligence"); (ii) il completamento positivo da parte della Cessionaria delle valutazioni di natura finanziaria, legale societaria e tributaria del Cedente e sulla documentazione raccolta nel corso della Due Diligence; (iii) l'approvazione da parte degli organi deliberanti della Cessionaria dell'Operazione.
Garanzia	Indica, a seconda della richiesta della Banca e dell'Amministrazione Finanziaria, i. il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nel testo di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2014 ovvero in quello diverso che l'Agenzia delle Entrate o altra competente Autorità amministrativa dovessero approvare, per il rimborso dei crediti IVA ai sensi dell'articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; ii. la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, nel testo di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2015 ovvero in quello diverso che l'Agenzia delle Entrate o altra competente Autorità amministrativa dovessero approvare, per il rimborso dei crediti IVA ai sensi dell'articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
Pro Soluta	Indica l'assunzione da parte della Banca del rischio di insolvenza del Debitore non dipendente da fatto del Cedente.
Tasso di interesse convenzionale nominale posticipato	Interessi pattuiti dalle Parti, dovuti dal Cedente alla Banca in due ipotesi: (i) somme percepite per errore dal Cedente dall'Amministrazione Finanziaria in relazione a Crediti già ceduti e non restituite nei termini (art. 8); (ii) Importo Capitale dell'Indennizzo, con decorrenza dalla data di versamento del Corrispettivo (art. 9).
Tasso di Mora	Interessi dovuti dal Cedente alla Banca in caso di ritardo nel pagamento dell'indennizzo oltre il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta scritta, calcolati sulle somme dovute e non pagate
Valuta	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro